Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 18 aprile 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1972.
Nomina di un giudice del tribunale supremo militare. Pag. 2962

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.
Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero degli affari esteri Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.
Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero di grazia e giustizia Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.
Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1971.
Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.
Consolidamento degli abitati del capoluogo e delle frazioni Motta e Rovella del comune di Zumpano Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pescara . . . . Pag. 2965

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti giudiziari e bollo » e « Affitti, imposta generale sull'entrata e demanio » di Livorno Pag. 2965

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Chieti Pag. 2965

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli. Pag. 2966

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste Pag. 2966

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie cooperativa fonditori di Modena S.r.l. Pag. 2967

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena Pag. 2967

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Igiemos » della ditta laboratorio chimico farmaceutico Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4235/R) Pag. 2967

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Quies » della ditta Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4233/R) Pag. 2968

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Sciroppo antitosse Codex della ditta Vitagliano Carmelina (ora Laboratorio farmaceutico Galileo Signori), con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4231/R) . . . Pag. 2968

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.
Nuova dipendenza del consolato di 1ª categoria in Dortmund (Germania) Pag. 2969

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Andreotti, stabilimento Rotostar di Ceprano. Pag. 2969

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.
Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1972 Pag. 2969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di ventiquattro società cooperative Pag. 2977

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese, ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia Pag. 2977
Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « La Fontanina » Pag. 2977
Modifica alle etichette dell'acqua minerale « La Cavallina » Pag. 2977
Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Pozzillo » Pag. 2978
Modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Pozzillo » . Pag. 2978

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2978
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 2979

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . Pag. 2979
Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale Pag. 2979
Esito di ricorso Pag. 2979

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Spostamento del periodo di svolgimento della « XII Mostra del mobile delle Marche », in Pesaro Pag. 2979
Spostamento del periodo di svolgimento delle « IV Giornate internazionali di cinematografia e televisione per la agricoltura, l'alimentazione ed i consumi " GICTA " », in Padova Pag. 2979
Spostamento del periodo di svolgimento del « III NAUTIC-SUD Salone nazionale della nautica per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli . Pag. 2979

Ministero delle finanze:
Restituzioni applicabili, dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 207/72 e n. 215/72. Pag. 2979
Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1132/71, n. 1334/71, n. 1383/71, n. 1495/71, n. 1668/71, n. 1740/71, n. 1773/71, n. 1896/71, n. 1972/71, n. 1996/71, n. 2104/71, n. 2178/71, n. 2215/71, n. 2329/71, n. 2458/71, n. 2558/71, n. 2771/71, n. 2874/71, n. 26/72, n. 48/72, n. 211/72 e numero 318/72 Pag. 2980

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1971-1972 Pag. 2980

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per lo anno accademico 1972-73 . Pag. 2981

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova Pag. 2988

Ministero della pubblica istruzione: Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di vice rettore aggiunto straordinario, nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali Pag. 2991

Ufficio veterinario provinciale di Como: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como Pag. 2991

Ufficio veterinario provinciale di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova Pag. 2991

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1972.

Nomina di un giudice del tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1959, n. 1994, concernente la nomina a giudice del tribunale supremo militare del consigliere di Stato dott. Giuseppe De Marco;

Vista la designazione del Presidente del Consiglio di Stato, di cui alla lettera n. 908/S.G. del 23 dicembre 1971;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Vincenzo Caianiello è nominato giudice del tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Giuseppe De Marco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1972
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 267

(5971)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero degli affari esteri in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'ammissione ai concorsi banditi per posti delle qualifiche iniziali delle carriere e ruoli di concetto del Ministero degli affari esteri, sono riconosciuti validi i diplomi di qualifica per « Segretari d'azienda », « Addetti alla segreteria d'azienda », « Corrispondenti commerciali in lingue estere », « Operatori di commercio con l'estero », « Contabili d'azienda » e « Addetti alla contabilità d'azienda ».

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

(6002)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero di grazia e giustizia in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'ammissione ai concorsi banditi per posti del ruolo di « Capi tecnici industriali », sono riconosciuti validi tutti i diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, per l'industria e l'artigianato; per l'ammissione a concorsi per posti del ruolo di « Capi tecnici agrari » sono riconosciuti validi tutti i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, per l'agricoltura.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo,

contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in aggiunta ai diplomi di « Segretari d'azienda », o « Addetti alle segreterie d'azienda » e « Contabili d'azienda » o « Addetti alla contabilità d'azienda », già dichiarati validi con decreto interministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1966, ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per posti di vice segretari-contabili della carriera di concetto, sono validi anche i diplomi di « Addetto alle aziende di spedizione e trasporto » e « Addetto agli uffici turistici ».

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(6004)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1971.
Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della citata norma, estendendone il benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero delle poste e telecomunicazioni in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in aggiunta ai diplomi di « Segretario d'azienda », « Addetto alla segreteria d'azienda » e « Corrispondente commerciale in lingue estere » già dichiarati validi, agli stessi fini, col decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1966, per l'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto banditi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni sarà riconosciuto valido il diploma di « Addetto alla contabilità d'azienda » e « Contabile d'azienda ».

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

(6005)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.
Consolidamento degli abitati del capoluogo e delle frazioni Motta e Rovella del comune di Zumpano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento degli abitati di Zumpano capoluogo e delle sue frazioni Motta e Rovella, in provincia di Cosenza, minacciati da movimento franoso;

Vista la proposta redatta dall'ufficio del genio civile di Cosenza in data 21 novembre 1970 e qui pervenuta tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

Gli abitati di Zumpano capoluogo e delle sue frazioni Motta e Rovella sono da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della citata legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Registro n. 7, *foglio n.* 146

(5627)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pescara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pescara;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pescara vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro di Pescara ».

Art. 2.

L'Ufficio del registro di Pescara è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1972
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 16

(5886)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti giudiziari e bollo » e « Affitti, imposta generale sull'entrata e demanio » di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 45, con cui furono modificate le attribuzioni degli uffici del registro a rami divisi di Livorno, i quali assunsero la denominazione di « Ufficio del registro atti civili e successioni », « Ufficio del registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio del registro affitti, imposta generale sull'entrata e demanio »;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici: « Ufficio del registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio del registro affitti, imposta generale sull'entrata e demanio » di Livorno;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'« Ufficio del registro atti giudiziari e bollo » e lo « Ufficio del registro affitti, imposta generale sull'entrata e demanio » di Livorno sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro atti giudiziari, affitti, bollo e demanio ».

Art. 2.

L'Ufficio del registro atti giudiziari, affitti, bollo e demanio di Livorno è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1972
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 15

(5888)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Chieti;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Chieti vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro di Chieti ».

Art. 2.

L'Ufficio del registro di Chieti è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1972
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 14

(5887)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 3 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società predetta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968,

n. 1115 di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie cooperativa fonditori di Modena S.r.l.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fonderie cooperativa fonditori di Modena S.r.l. ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta fonderie cooperativa fonditori di Modena S.r.l.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena (Macerata) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Igiemos » della ditta laboratorio chimico farmaceutico Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4235/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 gennaio 1958 e 10 aprile 1959 con i quali venivano registrate rispettivamente ai numeri 13456 e 13456-*A* n. 30 buste in polvere e la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Igiemos » a nome della ditta laboratorio chimico farmaceutico Galileo Signori, con sede in Galluzzo (Firenze) via Giosuè Borsi n. 21, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Igiemos » e della categoria sciroppo della suddetta specialità nelle seguenti preparazioni n. 30 buste in polvere e un flacone da g. 350 in sciroppo registrate rispettivamente ai numeri 13456 e 13456-*A* in data 9 gennaio 1958 e 10 aprile 1959 a nome della ditta laboratorio chimico Galileo Signori.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Quies » della ditta Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4233/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 luglio 1957 con il quale veniva registrata al n. 12771 la specialità medicinale denominata « Quies » (gocce), a nome della ditta laboratorio farmaceutico Galileo Signori, con sede in Firenze, via Giosuè Borsi n. 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Quies » nella seguente preparazione flacone gocce da gr. 30, registrata al n. 12771 in data 15 luglio 1957 a nome della ditta laboratorio farmaceutico Galileo Signori.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Sciroppo antitosse Codex della ditta Vitagliano Carmelina (ora Laboratorio farmaceutico Galileo Signori), con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4231/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 gennaio 1948 e la lettera dell'A.C.I.S. n. 1648 dell'8 marzo 1954, con le quali veniva registrata al n. 1083 la specialità medicinale sciroppo antitosse Codex flaconi da 150 e da 200 grammi a nome della ditta Vitagliano Carmelina ora Laboratorio farmaceutico Galileo Signori, con sede in Firenze, via G. Borsi, 21 (Galluzzo), prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Sciroppo antitosse Codex nella seguente preparazione: flacone da 150 e 200 g, registrata al n. 1083 in data 23 gennaio 1948 e a nome della ditta Vitagliano Carmelina ora laboratorio farmaceutico Galileo Signori.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Nuova dipendenza del consolato di 1ª categoria in Dortmund (Germania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1285 del 27 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1972 con il quale veniva tra l'altro istituito un consolato di 1ª categoria in Dortmund alle dipendenze del consolato generale in Colonia;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 1ª categoria in Dortmund (Germania) già alle dipendenze del consolato generale in Colonia, viene posto alle dirette dipendenze dell'ambasciata in Bonn.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: MORO

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Andreotti, stabilimento Rotostar di Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Andreotti, stabilimento Rotostar di Ceprano (Frosinone) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Andreotti, stabilimento Rotostar di Ceprano (Frosinone), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370,

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1970, n. 415, (art. 6-*bis*);

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1054;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, è liquidata mediante l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dal seguente art. 2, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati mediante l'applicazione delle seguenti misure unitarie di imposta valevoli per l'anno finanziario 1972:

1) *Categoria cotonieri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969 compresi i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al 70 % in mista intima con lino, canapa o ramiè*:

l'imposta di fabbricazione è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati e cardati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con i filatoi ad aletta:

Turno giornaliero di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite, sono rispettivamente aumentate dell'8 %, del 100 % e del 120 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo le misure unitarie d'imposta di cui alla lettera *b*) sono aumentate del 140 %.

Per i filati costituiti da lino, canapa o ramié in quantità superiore al 30 % in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sintetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

comprende i produttori di filati di juta:

a) filati di juta prodotti con filatoi diversi da quelli a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno;

b) filati di juta prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.370 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.695 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Alfa-*a*) I, II, III, IV e *b*) I, II, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

Alfa-*b*) III) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica in mista intima con cascami di seta (burretta) in quantità superiore al 25 % ma non al 50 %, misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.042 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 912 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 834 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come quelli di cui al n. 4-alfa), *b*) I) e II) dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969 nonchè per i filati previsti dal presente paragrafo, prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, l'imposta di fabbricazione è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

Alfa-*c*); Beta-*a*) e *b*) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

5) *Categoria filandieri di seta*:

comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a 2 capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capo-bava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 millimetri o più in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da solo fiocco di fibra artificiale o sintetica l'imposta di fabbricazione è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superiore al 50 % si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per chilogrammo di filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

7) *Categoria dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)*:

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 546 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

II) superiore a kg. 546 ma non a kg. 600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 37.940;

III) superiore a kg. 600 ma non a kg. 1000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

IV) superiore a kg. 1000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 51.509.

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera in attività per 365 giorni dell'anno, L. 240.609.

Per le categorie di filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 9.225.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 74.290.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)*:

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.016.436;

II) superiore a kg. 5.600 ma non a kg. 6.200 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.220.177;

III) superiore a kg. 6.200 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.679.884;

IV) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 8.850 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.182.798;

V) superiore a kg. 8.850 ma non a kg. 11.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.959.174;

VI) superiore a kg. 11.000 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.197;

VII) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 17.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

VIII) superiore a kg. 17.800 ma non a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.840.476;

IX) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 24.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

X) superiore a kg. 24.500 ma non a kg. 26.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.554.672;

XI) superiore a kg. 26.000 ma non a kg. 28.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XII) superiore a kg. 28.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.416.590;

XIII) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.868.047;

XIV) superiore a kg. 34.000 ma non a kg. 37.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.703.187;

XV) superiore a kg. 37.000 ma non a kg. 39.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.024.102;

XVI) superiore a kg. 39.500 ma non a kg. 41.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XVII) superiore a kg. 41.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 8.018.098;

XVIII) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 49.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 9.158.244;

XIX) superiore a kg. 49.000 ma non a kg. 51.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.013.523;

XX) superiore a kg. 51.000 ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.792.070;

XXI) superiore a kg. 55.000 ma non a kg. 59.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XXII) superiore a kg. 59.000 ma non a kg. 61.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.940.156;

XXIII) superiore a kg. 61.000 ma non a kg. 64.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.217.410;

XXIV) superiore a kg. 64.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.510.123;

XXV) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XXVI) superiore a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.125.826;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 25.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.668.534;

II) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 31.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.773.061;

III) superiore a kg. 31.000 ma non a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.756.378;

IV) superiore a kg. 34.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.787.082;

V) superiore a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.773.061;

c) filati di fibre poliestere ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 605.688;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 909.154;

III) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 14.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.975.009;

IV) superiore a kg. 14.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

V) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.967.678;

VI) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 91.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.619.764;

VII) superiore a kg. 91.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 11.150.936;

d) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.901.358;

e) filati di fibre di polistirolo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 712.108;

II) superiore a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 778.997.

Per le categorie di filatori di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d*) e 10-*e*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta.

f) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 741.306;

II) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.669.950;

III) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 65.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.658.969;

IV) superiore a kg. 65.000 ma non a kg. 66.470 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.034.354;

V) superiore a kg. 66.470 ma non a kg. 67.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.725.593;

VI) superiore a kg. 67.000 ma non a kg. 71.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.157.115;

VII) superiore a kg. 71.000 ma non a kg. 76.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.001.644;

VIII) superiore a kg. 76.000 ma non a kg. 79.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.074.625;

IX) superiore a kg. 79.000 ma non a kg. 79.760 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.817.969;

X) superiore a kg. 79.760 ma non a kg. 79.900 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.100.404;

XI) superiore a kg. 79.900 ma non a kg. 85.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.116.997;

XII) superiore a kg. 85.000 ma non a kg. 96.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.670.436;

XIII) superiore a kg. 96.000 ma non a kg. 103.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.375.053;

XIV) superiore a kg. 103.000 ma non a kg. 115.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.521.779;

XV) superiore a kg. 115.000 ma non a kg. 140.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.157.969;

XVI) superiore a kg. 140.000 ma non a kg. 175.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.864.230;

XVII) superiore a kg. 175.000 ma non a kg. 184.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.324.062;

XVIII) superiore a kg. 184.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.271.434;

g) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 119.451;

II) superiore a kg. 5.000 ma non a kg. 7.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 529.074;

III) superiore a kg. 7.000 ma non a kg. 8.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 162.910;

IV) superiore a kg. 8.500 ma non a kg. 9.540 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 400.133;

V) superiore a kg. 9.540 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 391.620;

VI) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 11.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 107.687;

VII) superiore a kg. 11.000 ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 476.827;

VIII) superiore a kg. 12.000 ma non a kg. 14.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 252.692;

IX) superiore a kg. 14.500 ma non a kg. 17.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.291.723;

X) superiore a kg. 17.000 ma non a kg. 17.300 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 29.270;

XI) superiore a kg. 17.300 ma non a kg. 17.650 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 74.096;

XII) superiore a kg. 17.650 ma non a kg. 18.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 153.905;

XIII) superiore a kg. 18.000 ma non a kg. 19.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 358.658;

XIV) superiore a kg. 19.000 ma non a kg. 21.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 720.623;

XV) superiore a kg. 21.000 ma non a kg. 25.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 512.710;

XVI) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 27.750 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.159.328;

XVII) superiore a kg. 27.750 ma non a kg. 28.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.169.210;

XVIII) superiore a kg. 28.500 ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 863.219;

XIX) superiore a kg. 32.000 ma non a kg. 34.900 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 415.291;

XX) superiore a kg. 34.900 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 787.928;

XXI) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.366.601;

XXII) superiore a kg. 60.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.377.771.

L'imposta di cui al precedente paragrafo 10-*g*) commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI), XVII), XVIII), XIX), XX), XXI) e XXII), nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*e*) commi I) e II) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi dell'anno;

h) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 25.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 308.001;

II) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 419.872;

III) superiore a kg. 34.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 616.002;

IV) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 48.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.084.812;

V) superiore a kg. 48.000 ma non a kg. 62.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 708.399;

VI) superiore a kg. 62.000 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.443.488;

VII) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 130.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.776;

VIII) superiore a kg. 130.000 ma non a kg. 170.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.274.238;

IX) superiore a kg. 170.000 ma non a kg. 210.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.361.164;

X) superiore a kg. 210.000 ma non a kg. 260.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.981.058;

XI) superiore a kg. 260.000 ma non a kg. 350.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 12.394.445;

XII) superiore a kg. 350.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.908.043;

i) filati di fibre poliacriliche per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.290.158.

Per la categoria di cui al presente paragrafo 10-*i*) la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 95.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.423.254;

II) superiore a kg. 95.000 ma non a kg. 112.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.778.808;

III) superiore a kg. 112.000 ma non a kg. 140.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.552.967;

IV) superiore a kg. 140.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.069.485.

I filati di vetro di cui al comma IV del precedente paragrafo 11-*a*) per essere ammessi al pagamento della imposta nella misura stabilita nello stesso comma IV) debbono essere costituiti da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione con una tolleranza massima di 10 eliche per metro, composti di bave aventi un diametro superiore a 7 micron rese aderenti le une alle altre a mezzo bozzima priva di amidi;

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 è risultata:

I) non superiore a kg. 32.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 575.400;

II) superiore a kg. 32.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima; in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 537.470;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 1.028.886.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi 10-*f*), 10-*g*) e 10-*h*) e alla categoria 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, in quanto le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1972 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 1971.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini, dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima della avvenuta modifica, al competente ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma o che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce lo abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie d'imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'anno precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

La convenzione prevista al precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine di filiera oppure siano prodotti filati con sistemi di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto e per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie di imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra di ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Qualora la liquidazione e il pagamento dell'imposta vengano effettuati nei modi stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio o macchina di filiera, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) il titolo medio dei filati da produrre;

4) la produttività media oraria per ogni fuso o filiera;

5) il numero dei fusi o filiere attivi;

6) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

7) gli estremi della quietanza della competente sezione provinciale di tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza della sezione provinciale di tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'ufficio tecnico verifica l'esattezza della dichiarazione suppletiva e procede alla liquidazione della imposta relativa.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione nei confronti dei fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, sono effettuati col sistema della dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo i fabbricanti interessati sono tenuti a presentare distintamente per ciascuna macchina taglierina la dichiarazione di cui al primo comma al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

In detta dichiarazione di lavoro costituita da più gruppi di tre fogli a ricalco, numerati e vidimati dall'U.T.I.F. deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

2) il numero distintivo, il tipo, l'anno di costruzione e la lunghezza utile dell'albero porta lame della taglierina.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di indicare, prima di iniziare la lavorazione, l'orario di lavoro giornaliero e di annotare via via durante ciascuna giornata lavorativa gli altri elementi indicati nel modello di dichiarazione di lavoro allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Saltuariamente l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verificherà direttamente in fabbrica l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di lavoro e preleverà congrui campioni delle lamette prodotte da trasmettere al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per il controllo della qualità e del titolo delle lamette stesse.

Art. 9.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 provvede subito al controllo della dichiarazione stessa e alla liquidazione della relativa imposta.

L'importo della imposta come sopra liquidata sarà notificato non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione alla ditta interessata la quale entro il giorno quindici dello stesso mese deve versare l'importo dovuto alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 10.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica o di vetro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dell'esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data di denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 11.

I fabbricanti indicati dall'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, che intendano installare sulle proprie macchine di filatura appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, debbono farne preventiva richiesta al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando il tipo di apparecchio che si vuole applicare.

L'ufficio ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, dispone per i necessari controlli del congegno di misura proposto e, ove risulti idoneo all'uso autorizza l'installazione dell'apparecchio medesimo, osservate le seguenti modalità:

a) il congegno di misura deve essere applicato direttamente sull'albero di stiro dei filatoi o su quello delle pompe di alimentazione delle filiere e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione dei periodi di attività o di inattività delle macchine di filatura;

b) per i filatoi ring a due fronti dotati di moto indipendente, lo strumento di misura dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti;

c) gli apparecchi come sopra installati dovranno essere opportunamente suggellati al fine di evitare abusi a danno dell'erario. Detti apparecchi dovranno essere forniti dalla ditta interessata ed installati a sua cura e spese.

Negli stabilimenti presso i quali le macchine di filatura sono munite degli strumenti in parola le riduzioni proporzionali del canone di abbonamento saranno determinate dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le modalità stabilite dall'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n. 1029.

Art. 12.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le categorie di produttori di filati che assolvono i canoni di abbonamento stabiliti al lordo nel presente decreto, sarà effettuata previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e successivamente modificato con la legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 13.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denunce previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero, quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del presente decreto e la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, quelle stabilite con gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè le norme previste dall'art. 3, secondo e terzo comma, e dagli articoli 5, 10 e 13 del presente decreto, continueranno ad applicarsi per il periodo di convalidità del presente decreto ministeriale, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

La norma di cui all'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478, si rende applicabile soltanto per i nastri artificiali e sintetici aventi una larghezza apparente non superiore a 100 millimetri e che si sfibrillino sotto torsione.

Art. 15.

Per i filati di cui al precedente art. 2, n. 1); n. 4) alfa) *a*) I), II), III), IV); *b*) I) II); *c*); *n.* 4 beta *a*) e *b*), è sospesa ogni altra norma afferente l'imposta di fabbricazione.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro: PELLA

(6176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 aprile 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « SILP Matera », con sede in Matera, costituita per rogito Arleo in data 4 ottobre 1963, rep. 7180;

2) ed. « La Fonte », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 9 gennaio 1965, rep. 71720;

3) ed La Ridente », con sede in Ancona, costituita per rogito Honorati in data 3 dicembre 1964, rep. 47576;

4) ed. « Edil », con sede in Castel di Luna (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marini in data 14 settembre 1964, rep. 51276/4431;

5) ed. « Ventisette », con sede in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 2 settembre 1965, rep. 101475;

6) ed. « Tredici Ottobre », con sede in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 14 ottobre 1965, rep. 102599;

7) ed. « Oritana Casa al Sole Edilizia popolare economica », con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 13 giugno 1967, rep. 67493;

8) ed. « Società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 14 febbraio 1963, rep. 46983;

9) ed. « Fiamme Rosse », con sede in Lecce, costituita per rogito Erroi in data 6 marzo 1965, rep. 107701;

10) ed. « Fides », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 19 febbraio 1963, rep. 47083;

11) di trasporto « Maria SS. dell'Abbondanza », con sede in Cursi (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 9 agosto 1954, rep. 56293;

12) di produzione e lavoro « Società cooperativa artigiana Santa Olga », con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita per rogito Coluccia in data 29 ottobre 1957, rep. 11326;

13) agr. « Cooperativa A.C.L.I. Rinnovamento agricolo galatinese », con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Franco in data 10 luglio 1961, rep. 36745;

14) di produzione e lavoro « Società cooperativa sarti », con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Leonida Pellegrino in data 19 settembre 1958, rep. 6731;

15) ed. « Dario Zacà », con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 21 febbraio 1965, rep. 10493;

16) di produzione e lavoro « A.C.L.I. di Montesano », con sede in Montesano Salentino (Lecce), costituita per rogito Franco in data 21 marzo 1961, rep. 34514;

17) di produzione e lavoro tra muratori ed affini « Vittorio Alfieri », con sede in Neviano (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 15 maggio 1955, rep. 6746;

18) di produzione e lavoro « La Laboriosa », con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 28 maggio 1949, rep. 5023;

19) di consumo fra venditori ambulanti « La Cristiana », con sede in S. Cesario di Lecce (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 28 marzo 1958, rep. 20243;

20) mista « S. Giovanni », con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 23 luglio 1957, rep. 2187;

21) trasporti « Ippotrasportatori di Lucugnano », con sede in Lucugnano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 27 marzo 1953, rep. 2036;

22) di produzione e lavoro « Liberi lavoratori », con sede in Pisignano di Vernole (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 20 agosto 1948, rep. 3594;

23) di produzione e lavoro « Piave », con sede in Pisignano di Vernole (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 9 aprile 1949, rep. 4574;

24) ed. « La Gioconda », con sede in Foggia, costituita per rogito Marano Delfino in data 27 gennaio 1964, rep. 35065.

(6054)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese, ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia.

Con decreto n. 500/11/A.C/1, in data 18 ottobre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese, è autorizzato ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia, riservato alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie visitatrici, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(5651)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « La Fontanina »

Con decreto n. 1242 del 27 marzo 1972 il sig. Giuseppe Brotto, domiciliato a Cornuda, provincia di Treviso, via 8-9 maggio n. 96, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, denominata « La Fontanina », che sgorga in località Brotto della concessione La Fontanina nel territorio del comune di Cornuda, provincia di Treviso.

L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 17,5 × cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro di cm. 14 × cm. 9 per quelle da 1/2 litro e di cm. 12 × cm. 7,5 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri ed aventi una cornice stilizzata in colore bleu.

Nel riquadro sinistro, in caratteri colore amaranto, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 17 marzo 1966 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Nel riquadro centrale figura il disegno di una fontana con una testa di leone, dalla cui bocca fuoriesce l'acqua che si versa in una vaschetta. Superiormente a detto disegno si legge « La Fontanina » in caratteri bleu, inferiormente « Acqua medio minerale bicarbonato calcica » « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » « Comune di Cornuda (Treviso) » in caratteri color amaranto. Seguono gli estremi di autorizzazione. Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri color amaranto, sono riportate le proprietà terapeutiche indicate in data 1° luglio 1966 dal prof. Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 19 marzo 1966 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo profondo 51 metri, mediante pompa sommersa in acciaio inossidabile verrà addotta, tramite conduttura anche essa in acciaio inossidabile allo stabilimento d'imbottigliamento i cui lavori di costruzione dovranno essere ultimati entro il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Attorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 60, che verrà recintata con rete metallica.

(5813)

Modifica alle etichette dell'acqua minerale « La Cavallina »

Con decreto n. 1246 del 27 marzo 1972 il dott. Walter Regolo, domiciliato a Roma, via Jenner, 49, è autorizzato a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « La Cavallina », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, contrassegnando i recipienti contenuti la predetta acqua minerale con le etichette autorizzate con i decreti ministeriali n. 821 e n. 822 del 22 luglio 1964, dalle quali dovrà essere tolta qualunque indicazione relativa al diabete.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con i citati decreti n. 821 e n. 822 del 22 luglio 1964.

(5815)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Pozzillo »

Con decreto n. 1248 del 27 marzo 1972 la Società regionale idrominerale S.p.a., con sede in Acireale, via Sonnino, provincia di Catania, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pozzillo », di cui al decreto ministeriale n. 875 del 23 luglio 1966.

Le nuove etichette saranno uguali per formato, dimensioni, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 875 del 23 luglio 1966, ma riporteranno nella parte inferiore, al posto dei dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica del 1966 e del giudizio di purezza batteriologica formulato il 12 maggio 1966, quelli relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 4 gennaio 1972 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene della Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 14 dicembre 1971 dal prof. Giuseppe Cocuzza, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Catania.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 875 del 23 luglio 1966.

(5816)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Pozzillo »

Con decreto n. 1249 del 27 marzo 1972 la Società regionale idrominerale S.p.a, con sede in Acireale, via Sonnino, provincia di Catania, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Pozzillo », di cui al decreto ministeriale n. 876 del 23 luglio 1966.

Le nuove etichette saranno uguali per formato, dimensioni, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 876 del 23 luglio 1966, ma riporteranno nella parte inferiore, al posto dei dati relativi all'analisi chimica, e chimico-fisica del 1966 e del giudizio di purezza batteriologica formulato il 12 maggio 1966, quelli relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 4 gennaio 1972 dal prof. Mario Talenti dell'istituto di igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 14 dicembre 1971 dal prof. Giuseppe Cocuzza, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Catania.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 876 del 23 luglio 1966.

(5817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 14 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,65	583,65	584,10	583,65	583,80	583,65	583,60	583,65	583,65	583,60
Dollaro canadese	585,40	585,40	584,60	585,40	585 —	585,40	585,30	585,40	585,40	585,40
Franco svizzero	151,435	151,435	151,45	151,435	151,40	151,43	151,39	151,435	151,43	151,40
Corona danese	83,48	83,48	83,53	83,48	83,40	83,40	83,48	83,48	83,48	83,40
Corona norvegese	88,45	88,45	88,50	88,45	88,40	88,45	88,43	88,45	88,45	88,45
Corona svedese	122,08	122,08	122,10	122,08	122 —	122,08	122,09	122,08	122,08	122,05
Fiorino olandese	181,95	181,95	182,10	181,95	181,90	181,95	181,92	181,95	181,95	181,95
Franco belga	13,23	13,23	13,25	13,23	13,24	13,23	13,21875	13,23	13,23	13,22
Franco francese	115,895	115,895	115,80	115,895	115,80	115,89	115,88	115,895	115,89	115,80
Lira sterlina	1522,05	1522,05	1522,85	1522,05	1522 —	1522,05	1521,85	1522,05	1522,05	1522,05
Marco germanico	183,71	183,71	183,72	183,71	183,70	183,71	183,66	183,71	183,71	183,70
Scellino austriaco	25,288	25,288	25,30	25,288	25,26	25,25	25,275	25,288	25,28	25,25
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,60	21,64	21,70	21,64	21,6125	21,64	21,64	21,60
Peseta spagnola	9,039	9,039	9,0450	9,039	9,025	9,03	9,03875	9,039	9,03	9 —

Media dei titoli del 14 aprile 1972

Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	94 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni esteri)	94,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50 % » » 1968-83	94,15
» 5,50 % » » 1969-84	93,95
» 6 % » » 1970-85	99,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,050
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	96,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1972

Dollaro USA	583,625
Dollaro canadese	585,35
Franco svizzero	151,412
Corona danese	83,48
Corona norvegese	88,44
Corona svedese	122,085
Fiorino olandese	181,935
Franco belga	13,224
Franco francese	115,887
Lira sterlina	1521,95
Marco germanico	183,685
Scellino austriaco	25,281
Escudo portoghese	21,626
Peseta spagnola	9,039

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3375 Mod. 25-*A D.P.* — Data: 3 luglio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Cessari Alfredo, nato a Napoli l'8 novembre 1888 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 Mod. 241 — Data: 1° ottobre 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Cazzola Maria in Zanétta, nata a Montabone il 9 maggio 1903 — Titoli del debito pubblico: nominati: 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1972

(4471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Cosimo Di Silverio, nato a Picciano (Pescara) il 15 dicembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a *tutti gli effetti*, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 25 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5934)

Il dott. Augusto Francesco Gazzi, nato a Milano il 21 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 16 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5935)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Anna Maria Gatta, nata a Viggiano (Potenza) il 25 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Firenze in data 21 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5937)

Il dott. Gennaro Sergio Del Giacco, nato a Pavia il 2 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 ottobre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5938)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 107, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Valfurva avverso il decreto ministeriale 6 maggio 1968 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla sponda destra del torrente Frodolfo sita nel comune di Santa Caterina Valfurva.

(5939)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XII Mostra del mobile delle Marche », in Pesaro

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, con nota del 2 marzo 1972, ha comunicato che la « XII Mostra del mobile delle Marche » sarà organizzata in Pesaro dall'11 al 21 maggio 1972, anzichè dal 7 al 14 maggio 1972 come precedentemente programmato.

(5664)

Spostamento del periodo di svolgimento delle « IV Giornate internazionali di cinematografia e televisione per l'agricoltura, l'alimentazione ed i consumi "GICTA" », in Padova.

L'Ente autonomo Fiera di Padova Campionaria internazionale, con nota del 3 marzo 1972, ha comunicato che organizzerà in Padova le « IV Giornate internazionali di cinematografia e televisione per l'agricoltura, l'alimentazione ed i consumi "GICTA" » dal 14 al 19 novembre 1972 anzichè dal 24 al 28 maggio 1972, come precedentemente programmato.

(5659)

Spostamento del periodo di svolgimento del « III NAUTICSUD - Salone nazionale della nautica per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

L'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, con nota del 18 marzo 1972, ha comunicato che organizzerà in Napoli il « III NAUTICSUD Salone nazionale della nautica per il Mezzogiorno e l'Oltremare » dal 28 ottobre al 5 novembre 1972 anzichè dal 26 ottobre al 5 novembre 1972, come precedentemente programmato.

(5662)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili, dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, a norma dei Regolamenti (CEE) numero 207/72 e n. 215/72.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,0281	0,02402	0,01842

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(4725)

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1132/71, n. 1334/71, n. 1383/71, n. 1495/71, n. 1668/71, n. 1740/71, n. 1773/71, n. 1896/71, n. 1972/71, n. 1996/71, n. 2104/71, n. 2178/71, n. 2215/71, n. 2329/71, n. 2458/71, n. 2558/71, n. 2771/71, n. 2874/71, n. 26/72, n. 48/72, n. 211/72 e numero 318/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Periodo dal 1° giugno 1971 al 31 agosto 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni						
		dal 1°-6-71 al 24-6-71	dal 25-6-71 al 30-6-71	dal 1°-7-71 al 13-7-71	dal 14-7-71 al 31-7-71	dal 1°-8-71 all'8-8-71	dal 9-8-71 al 12-8-71	dal 13-8-71 al 31-8-71
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	7,50	7,00	5,60	5,20	5,70	6,20	5,80

Periodo dal 1° settembre 1971 al 16 novembre 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni					
		dal 1°-9-71 al 12-9-71	dal 13-9-71 al 15-9-71	dal 16-9-71 al 12-10-71	dal 13-10-71 al 14-10-71	dal 15-10-71 al 31-10-71	dal 1°-11-71 al 16-11-71
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	7,20	7,50	8,00	7,80	7,20	7,50

Periodo dal 17 novembre 1971 al 29 febbraio 1972

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni					
		dal 17-11-71 al 23-12-71	dal 24-12-71 al 31-12-71	dal 1°-1-72 al 5-1-72	dal 6-1-72 al 7-1-72	dall'8-1-72 al 13-2-72	dal 14-2-72 al 29-2-72
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	8,00	8,30	8,50	9,50	9,00	8,50

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 651/71 e successive modifiche ed aggiunte.

(4387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1971-1972.

Dal 1° novembre 1971 al 7 novembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,767, per girasole U.C. 2,582;

Dall'8 novembre 1971 al 14 novembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,767, per girasole U.C. 2,727;

Dal 15 novembre 1971 al 16 novembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,767, per girasole U.C. 3,096;

Dal 17 novembre 1971 al 21 novembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,177, per girasole U.C. 3,647;

Dal 22 novembre 1971 al 28 novembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,177, per girasole U.C. 3,435;

Dal 29 novembre 1971 al 30 novembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,177, per girasole U.C. 3,593;

Dal 1° dicembre 1971 al 5 dicembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,177, per girasole U.C. 3,745;

Dal 6 dicembre 1971 al 12 dicembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,071, per girasole U.C. 4,042;

Dal 13 dicembre 1971 al 19 dicembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,546, per girasole U.C. 4,223;

Dal 20 dicembre 1971 al 23 dicembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,446, per girasole U.C. 3,958;

Dal 24 dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,596, per girasole U.C. 4,105;

Dal 1° gennaio 1972 al 5 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,115, per girasole U.C. 4,290;

Dal 6 gennaio 1972 al 6 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,765, per girasole U.C. 5,022;

Dal 7 gennaio 1972 all'11 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,340, per girasole U.C. 5,022;

Dal 12 gennaio 1972 al 16 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,340, per girasole U.C. 4,882;

Dal 17 gennaio 1972 al 18 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,690, per girasole U.C. 5,433;

Dal 19 gennaio 1972 al 23 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,165, per girasole U.C. 5,433;

Dal 24 gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,165, per girasole U.C. 5,433;

Dal 1° febbraio 1972 al 6 febbraio 1972 per colza e ravizzone U.C. 9,165, per girasole U.C. 5,218;

Dal 7 febbraio 1972 al 13 febbraio 1972 per colza e ravizzone U.C. 8,984, per girasole U.C. 5,560;

Dal 14 febbraio 1972 al 20 febbraio 1972 per colza e ravizzone U.C. 8,764, per girasole U.C. 6,237;

Dal 21 febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 per colza e ravizzone U.C. 8,864, per girasole U.C. 6,237.

N.B. — U.C. = unità di conto 1 unità di conto = L. 625.

(5749)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1972-73

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1036, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172 e 22 maggio 1969, n. 240, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1972-73 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 72° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
b) una prova scritta di cultura generale;
c) un tirocinio preliminare;
d) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1954;
b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1971-1972 uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;
diploma di abilitazione magistrale.

Nono sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;
d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;
f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;
g) non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;
f) distretto militare di appartenenza;
g) posizione nei riguardi del servizio militare;
h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale.

Esse verranno assunte sul conto:

dell'aspirante;

dei genitori;

dei fratelli e delle sorelle;

degli zii e dei nonni soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti sul conto dei quali vengono assunte le informazioni sia deceduto, verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica,

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1972 non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1971-1972 uno dei titoli di studio di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta da bollo diretta e inoltrata al Comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione gruppo) del modello 8 e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il capo di stato maggiore per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale al quale faranno tenere, subito dopo, le informazioni che avranno assunto conformemente a quanto previsto alla lettera a) del precedente art. 5.

Art. 9.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla visita medica di cui al successivo art. 15, lettera a), dovranno presentare o far pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre lo arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valore militare;

gli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

gli orfani dei caduti per servizio;

gli orfani dei caduti sul lavoro;

i figli degli invalidi di guerra;

i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella guardia di finanza per non meno di un anno.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1973. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1973, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Per i cittadini italiani, profughi dalla Libia, i termini del presente articolo sono prorogati a tre mesi.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto o per le prove orali ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) tirocinio preliminare, comprensivo di esercitazioni militari e di educazione fisica e di esame psicotecnico, di cui al successivo art. 23 per gli aspiranti che abbiano superato la prova scritta.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o che durante la frequenza del tirocinio preliminare manifestano gravi deficienze morali e di carattere ovvero inadattamento alla vita militare o che al termine del periodo di tirocinio stesso non abbiano dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*)

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 6 settembre 1972. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al Comando generale della guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione alla frequenza del tirocinio preliminare i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Tirocinio preliminare

Il tirocinio preliminare di esperimento, che avrà la durata di trenta giorni, si svolgerà presso l'Accademia e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

lezioni sui regolamenti militari, esercitazioni militari e di educazione fisica che forniranno elementi di giudizio sulle attitudini militare e professionale necessarie per seguire i corsi dell'Accademia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

I candidati che abbiano superato il tirocinio predetto, saranno ammessi a sostenere le prove orali di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Aspiranti non provenienti dai militari del Corpo

Dalla data di inizio del tirocinio, gli aspiranti non appartenenti al Corpo sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 25.

Aspiranti provenienti dai militari del Corpo

Gli aspiranti già in servizio nella guardia di finanza, saranno destinati al comando dell'Accademia per la durata del tirocinio. Durante tale periodo saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 26.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 27.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nello albo dell'Accademia.

Art. 28.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 29.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 28 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Art. 30.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ALLIEVI VINCITORI DEL CONCORSO

Art. 31.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposto un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria.

La corresponsione dell'assegno sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 32.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 73

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza 00187 ROMA.

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a provincia di in via n. , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 72° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

c) di non aver riportato condanne penali (3) ;

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di ;

e) di essere iscritto al distretto militare di o ufficio leva di o capitaneria di porto di ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) ;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica Amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a provincia di via n. .

Data

Controfirma (6)

Il candidato

Visto per l'autenticità delle firme (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(Prova scritta)

STORIA
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel secolo XVIII. L'illuminismo. l'Enciclopedia», gli Economisti.

La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti. Aspetti e personaggi più importanti.

L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico Lo impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e la unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

GEOGRAFIA
(Prova orale)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi e fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei Continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

MATEMATICA
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio x a.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzioni di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° 60° 45° 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia*:

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII secolo. L'Illuminismo, l'Enciclopedia, gli Economisti.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione di Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

La rivoluzione francese negli aspetti e nei suoi personaggi più importanti.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo, le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nel secolo XVIII. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.

Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.

La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).

L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-1939).

10. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia Moti liberali nel 1820-21.

L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*:

Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Distribuzione delle acque sul globo. Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare.

Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.
Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili, solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.
Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.
Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.
Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali.
Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*:

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finaziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° 60° 45° 18°).

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio x a.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° 60° 45° 18°).

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro: PELLA

(6037)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.17149 in data 9 febbraio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 7 del 29 febbraio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale esecutivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza media o titolo equipollente.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Registro n. 57 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 6

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova, alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione e disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45:

per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge (legge n. 411 del 1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge 90/1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di applicato stenodattilografo.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella, approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di applicato stenodattilografo:

acutezza visiva 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche +4D —5D, purchè la differenza di

refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale corredata da certificato medico, alla Direzione generale ferrovie dello Stato Servizio personale, concorsi, piazza della Croce Rossa 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove d'esame, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove d'esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove:

1) una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui al n. 1) dell'allegato *B*;

2) una prova pratica di stenografia come indicato al n. 2) dell'allegato *B*;

3) una prova pratica di dattilografia, come indicato al n. 3) dell'allegato *B*.

La prima prova sarà valutata assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti; la commissione disporrà di 10 punti al massimo.

Saranno ammessi a sostenere le prove pratiche di stenografia e dattilografia i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che in ciascuna prova pratica avranno riportato almeno 6 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione del titolo di studio e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto della assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (*Concorsi*) Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova indetto con decreto ministeriale n. 1813 del 29 febbraio 1972.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevazione del limite di età . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle «liste elettorali» del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio (indicare quale), conseguito il presso di

di avere soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO D

PROVE DI ESAME

1) Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) elementi di aritmetica e di geometria riferiti al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

B) nozioni di educazione civica;

C) geografia:

Nozioni sulla struttura fisica e antropica dell'Italia Stati d'Europa: nozioni sulla struttura generale fisica e antropica di ognuno di essi.

2) Prova pratica di stenografia e relativa trascrizione in lingua italiana di un brano dettato dalla Commissione;

3) Prova pratica di dattilografia:

Copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione secondo indicazioni fornite all'atto della prova.

(5929)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di vice rettore aggiunto straordinario, nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali.

Le prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1972 avranno luogo, presso il Convitto nazionale di Roma, piazza Monte Grappa, 5, nei giorni 18 e 19 maggio 1972 (e non nei giorni 11 e 12 aprile 1972) alle ore 8,30.

(6236)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5320, dell'11 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1971 in provincia di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso anzi indicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;
Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale capo;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;
Corsico prof. Giuseppe, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Girotti dott. Ernesto, veterinario consorziale di Uggiate Trevano.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Como, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 30 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(5968)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 463-AA.6/10 in data 12 marzo 1971, modificato con successivo decreto n. 771-AA.6/10 in data 11 maggio 1971, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e precisamente nel consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo-Masi-Merlara, del consorzio veterinario tra i comuni di Monselice-Arquà Petrarca-Pernumia-Pozzonovo-San Pietro Viminario e del consorzio veterinario tra i comuni di Gazzo Padovano-Grantorto;

Visto il proprio decreto n. 2003-AA.6/10 in data 31 dicembre 1971, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi a lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e in premessa indicato:

1.	Piccotin Giuseppe	punti	77,801	su 120
2.	Bruni Bruno	»	75,246	»
3.	Picchioni Luciano	»	71,999	»
4.	Nardotto Antonio	»	65,770	»
5.	Locatelli Alessandro	»	63,989	»
6.	Roco Mario	»	62,800	»
7.	Leonardi Vittorio	»	62,025	»
8.	Grigolo Gianni	»	59,696	»
9.	Pirocca Graziano	»	58,209	»
10.	Ruffin Renzo	»	57,407	»
11.	Ponomarov Wladimiro	»	56,141	»
12.	Zago Giorgio	»	55,550	»
13.	Cristoni Pietro	»	53,500	»
14.	Gandolfi Riccardo, invalido civile, nato il 5 luglio 1926, coniugato	»	53,000	»
15.	Paina Antonio, nato il 17 febbraio 1938, coniugato	»	53,000	»
16.	Guidi Quirino	»	52,550	»
17.	Brigato Alberto	»	52,340	»
18.	Marani Francesco	»	52,050	»
19.	Campanelli Secondo	»	51,536	»
20.	Baboni Giancarlo	»	51,000	»
21.	Falzoni Carlo	»	50,000	»
22.	Cerutti Materno	»	49,500	»
23.	Buldrini Luigi	»	49,000	»
24.	Campesato Vincenzo, nato il 19 aprile 1940, coniugato	»	48,500	»
25.	Strenghetto Martino, nato il 5 novembre 1941, coniugato	»	48,500	»
26.	Cappellari Giuseppe	»	47,550	»
27.	Zaccaria Mario	»	47,000	»
28.	Messner Erwin	»	46,800	»
29.	Graziani Livio	»	46,550	»
30.	Montanari Cesare	»	46,500	»
31.	De Fanti Claudio	»	44,500	»
32.	Beliuati Erminio	»	44,025	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 29 marzo 1972

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462-AA.6/10 in data 29 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nel consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo-Masi-Merlara, del consorzio veterinario tra i comuni di Monselice-Arquà Petrarca-Pernumia-Pozzonovo-San Pietro Viminario e del consorzio veterinario tra i comuni di Gazzo Padovano e Grantorto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze delle sedi, stabilito dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Piccotin Giuseppe, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Monselice-Arquà Petrarca-Pernumia-Pozzonovo-San Pietro Viminario.

Il dott. Bruni Bruno, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario di Gazzo Padovano e Grantorto.

Il dott. Picchioni Luciano, terzo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo-Masi e Merlara.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 29 marzo 1972

Il veterinario provinciale: BERTI

(5757)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.